



# COMUNE DI CHIEVE

PROVINCIA DI CREMONA

Ufficio Segreteria

Prot. N. 1927/interno  
ORDINANZA N.07/2020

Chieve 24 Marzo 2020

## IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Visto il DPCM 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Visto il DPCM 25 febbraio 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Visto il DPCM 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Visto il DPCM 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19";

Visto il DPCM 11 marzo 2020 che dispone all'art 1 comma 6 che le pubbliche amministrazioni svolgono in via straordinaria le prestazioni in forma di lavoro agile e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

Vista l'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 del Presidente della Regione Lombardia "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale;

Visto il DPCM 22 marzo 2020;

Vista l'ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020 del Presidente della Regione Lombardia "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ordinanza ai sensi dell'art 32 comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche all'ordinanza 514 del 21/03/2020;

Vista l'ordinanza n. 517 del 23 marzo 2020 del Presidente della Regione Lombardia "Modifica all'ordinanza n. 515 del 22/03/2020";

Considerato che tra le misure da rispettare per evitare la diffusione dell'epidemia si prevede:

- di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Dato atto che al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività;

Ritenuto, nell'interesse della comunità amministrata, di dover disporre **dalla data odierna e sino al 15 aprile 2020**:

- LA CHIUSURA dell'area sgambatura cani;
- IL DIVIETO DI TRANSITO CICLO / PEDONALE delle strade campestri vicinali e consortili, tratto ciclabile Chieve-Gattolino e zona industriale; strada per le Colombare, San Cipriano – tratto SP62 nel territorio di Chieve.

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

### **ORDINA**

Per i motivi descritti nelle premesse, dalla data odierna **e sino al 15 aprile 2020**:

- LA CHIUSURA dell'area sgambatura cani;
- IL DIVIETO DI TRANSITO CICLO / PEDONALE delle strade campestri vicinali e consortili, tratto ciclabile Chieve-Gattolino e zona industriale; strada per le Colombare, San Cipriano – tratto SP62 nel territorio di Chieve.

### **DISPONE**

- 1) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Chieve;
- 2) La trasmissione di copia alla Stazione Carabinieri di Bagnolo Cremasco.

### **INFORMA CHE**

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Sindaco *Bettinelli Davide*.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo della Lombardia Sez. di Brescia entro 60 giorni dalla data di adozione dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento.

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

**Il Sindaco**

**Davide Bettinelli**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.85/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).